

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione III - Sentenza del 18 maggio 2016, n. 2068.

*È legittima l'esclusione di una candidatura perché manca il certificato elettorale. Sussiste un preciso onere di diligenza in capo all'interessato che consiste nell'attivarsi tempestivamente per richiedere il certificato ed esserne in possesso entro il termine prescritto.*

*Omissis*

L'articolo 28 del D.P.R. n. 570/1960 prevede che la presentazione delle candidature deve essere fatta nella segreteria del Comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

Il successivo articolo 30, lettera c), del medesimo T.U. dispone che la Commissione elettorale circondariale elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la mancanza delle condizioni previste dal comma 1, dell'articolo 15, della Legge 55/90, tra le quali rientra la mancanza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

La presentazione contestuale del certificato elettorale, per giurisprudenza pacifica, costituisce un requisito essenziale per la validità della candidatura, tanto che la mancanza del certificato comporta l'esclusione dalla competizione elettorale.

Nel caso di specie, quanto dedotto dal ricorrente in primo grado per giustificare l'omessa produzione del certificato elettorale non trova riscontro: innanzitutto dalla disamina del sito web del Comune di ... non si evince affatto che l'ufficio anagrafe è aperto anche di sabato, essendo chiaramente indicato che detto ufficio è aperto al pubblico soltanto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Inoltre nella dichiarazione resa dallo stesso appellato si evince che "la carenza del certificato è stata determinata anche dalla circostanza che l'istante trovasi tutt'ora nel paese di origine per improrogabili ragioni di famiglia", evincendosi da ciò che il Sig. ... non si sia recato a ... per acquisire il certificato elettorale il giorno stesso (e cioè sabato 7 giugno 2016, tenuto anche conto della notevole distanza esistente tra i due Comuni).

Non essendo provata l'esimente del fatto del terzo, ritenuta erroneamente sussistente dal primo giudice, in quanto l'appellato non ha provato di essersi tempestivamente attivato per la richiesta del certificato elettorale, deve ritenersi applicabile il principio già enucleato in giurisprudenza secondo cui "L'esclusione di un candidato da una lista elettorale per mancata presentazione, nei termini, del certificato di iscrizione nelle liste elettorali non può essere contestato adducendo che, cadendo il termine per la presentazione del certificato di sabato, ed essendo il sabato gli uffici comunali chiusi, si debba imputare tale mancata presentazione a cause di forza maggiore o a fatto di un terzo; è cura, infatti, dell'interessato attivarsi tempestivamente (prima della data in cui è prevista la chiusura degli uffici comunali) per richiedere il certificato e per esserne in possesso (e presentarlo) entro il termine prescritto. (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 6382 dell'11 dicembre 2007).

Sussiste, infatti, un preciso onere di diligenza in capo all'interessato che nel caso di specie non è stato osservato, il che comporta l'insussistenza dell'esimente riconosciuta dal primo giudice che presuppone l'incolpevolezza del candidato escluso dalla competizione elettorale.

*Omissis*